

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

## REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

### ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

**c. 1** Il presente Regolamento disciplina l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto di Ateneo.

### ART. 2

*(Indizione delle elezioni)*

**c. 1** Nell'anno di scadenza del mandato rettorale, il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento in una data compresa nei primi ventuno giorni del mese di giugno; l'indizione deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni.

**c. 2** In caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari dell'Università entro trenta giorni dalla cessazione. Le votazioni devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata. In caso di mozione di sfiducia, il termine per l'indizione delle elezioni anticipate del Rettore decorre dalla data della proclamazione dei risultati della consultazione elettorale di cui all'art. 20 dello Statuto.

**c. 3** In caso di impedimento, inerzia, assenza del Decano o nell'ipotesi di una candidatura a Rettore dello stesso, le elezioni sono tempestivamente indette dal successivo professore ordinario per anzianità.

### ART. 3

*(Elettorato)*

**c. 1** L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per essere nominato, il Rettore deve optare, o avere già optato in precedenza, per il regime di impegno a tempo pieno e non deve versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto. In particolare la posizione del professore ordinario non deve essere riferibile ad alcuna delle seguenti situazioni:

- a) professore collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, modificato dall'art. 5 della Legge n. 705/1985;
- b) professore collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7 della Legge n. 240/2010;
- c) professore collocato fuori ruolo ex art. 17, nono comma, del D.P.R. n. 382/1980 per aver assunto un impiego presso Enti ed Organismi Internazionali o per esercitare funzioni presso

Stati esteri, ex art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (a disposizione del Ministero degli Affari Esteri), ex art. 5 della Legge n. 705/1985 (nominati Giudici della Corte Costituzionale o componenti del Consiglio Superiore della Magistratura);

d) professore comandato presso altra Amministrazione (ex art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970).

**c. 2** L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori e ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo al giorno precedente la data fissata per l'elezione;

b) al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di ruolo e ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo al giorno precedente la data fissata per l'elezione, con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 9;

c) a una rappresentanza degli studenti dell'Ateneo formata dai membri del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico, ai Consigli di Facoltà e ai Consigli di corso di laurea, in carica al giorno precedente la data fissata per l'elezione, con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 9.

**c. 3** Per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma, l'Ufficio competente per le operazioni elettorali predispose l'elenco, in ordine alfabetico, dei nominativi degli aventi diritto al voto e provvede alla relativa pubblicazione, sul sito istituzionale di Ateneo, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali contestazioni relative agli elenchi possono essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di quattro giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro sei giorni, provvede in merito alle contestazioni ricevute. L'Ufficio competente per le operazioni elettorali può correggere meri errori materiali fino al giorno delle elezioni.

## **ART. 4**

*(Candidature)*

**c. 1** Gli interessati devono depositare la propria candidatura, insieme al programma elettorale e al proprio curriculum scientifico, presso l'Ufficio competente per le operazioni elettorali, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio competente per le operazioni elettorali predispose la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature e la pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

**c. 2** Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da dieci docenti di ruolo dell'Ateneo. In aggiunta, la candidatura può essere corredata da ulteriori sottoscrizioni, fino ad un massimo di dieci, che saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui una o più delle sottoscrizioni apposte in via principale dovessero risultare, per qualunque motivo, irregolari. Non è possibile sottoscrivere, in via principale o come riserva, più di una candidatura. Tutte le firme apposte in calce alla candidatura, sia quella del candidato che quelle dei sostenitori, devono essere autenticate da uno dei funzionari dell'Amministrazione universitaria individuati nel decreto di indizione delle votazioni o secondo la normativa vigente.

**c. 3** Entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale, verificata la regolarità delle candidature e delle relative sottoscrizioni, pubblica sul sito istituzionale di Ateneo il manifesto elettorale contenente l'elenco in

ordine alfabetico dei candidati ammessi alla competizione elettorale, con allegati i programmi elettorali e i curricula scientifici.

**c. 4** Contro il manifesto elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro tre giorni successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

**c. 5** Nel caso in cui, entro il termine di cui al primo comma, non sia stata presentata alcuna candidatura, il Decano con proprio decreto provvede ad indire nuove elezioni.

## **ART. 5**

*(Schede elettorali)*

**c. 1** Sono predisposte schede di colore diverso e urne distinte per l'espressione del voto del personale docente, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, e degli studenti. Le schede, nella parte esterna, recano l'intestazione "Università degli Studi di Teramo - Elezioni del Rettore". Al loro interno le schede riportano i nomi dei candidati, secondo l'ordine indicato nel manifesto elettorale, e contengono caselle per l'espressione della prima e della seconda preferenza.

**c. 2** Nell'ipotesi in cui vi siano uno o due candidati, le schede contengono esclusivamente la casella per l'espressione della prima preferenza.

## **ART. 6**

*(Seggio elettorale)*

**c. 1** Il Decano dei professori di prima fascia, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, nomina con proprio decreto i componenti del seggio elettorale costituito da:

- a) un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, con funzioni di Presidente;
- b) un ricercatore;
- c) uno studente indicato dal Consiglio degli Studenti tra i propri componenti;
- d) un dipendente appartenente al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, indicato dal Direttore Generale, con funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio è indicato un supplente, individuato con le stesse modalità, che subentra al componente titolare in caso di impedimento. In nessun caso può essere nominato componente del seggio, titolare o supplente, un candidato alla carica di Rettore. In caso di impedimento, inerzia, assenza del Decano o nell'ipotesi di una candidatura a Rettore dello stesso, i componenti del seggio elettorale sono nominati tempestivamente dal successivo professore ordinario per anzianità. Il Presidente nomina, tra i componenti del seggio, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

**c. 2** Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Per regolare l'accesso al seggio può avvalersi di personale dell'Amministrazione, incaricato con ordine di servizio del Direttore Generale. In caso di grave turbativa, il Presidente, previa verbalizzazione dei fatti, può disporre la temporanea sospensione delle operazioni di voto nel seggio dandone immediata comunicazione all'Ufficio competente per le operazioni elettorali.

**c. 3** Il Presidente ed il segretario del seggio elettorale sono convocati dalla Commissione Elettorale Centrale il giorno precedente a quello delle votazioni, per la consegna del materiale elettorale necessario per l'espletamento delle operazioni di voto. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente distribuisce un numero di schede pari a quello degli aventi diritto al voto tra i componenti del seggio elettorale i quali provvedono a firmarle nell'apposito spazio sulla facciata esterna; successivamente il Presidente appone il timbro dell'Ateneo sulle schede firmate. All'interno del seggio sono resi disponibili per la consultazione il manifesto elettorale, gli elenchi degli aventi diritto al voto, copia del Regolamento elettorale e copia del decreto di indizione delle elezioni.

## **ART. 7**

*(Le operazioni di voto)*

**c. 1** Il seggio elettorale resta ininterrottamente aperto dalle ore nove alle ore diciannove del giorno fissato per le votazioni. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. Durante le operazioni di voto, devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, tra cui il Presidente o il vicepresidente. Nel giorno delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale in tutte le sedi dell'Ateneo.

**c. 2** Gli elettori devono dimostrare la propria identità mediante esibizione di un documento di riconoscimento, compreso per gli studenti il libretto universitario, ed apporre la propria firma sul registro dei votanti. Gli elettori possono essere ammessi a votare anche senza esibizione del documento di riconoscimento, purché conosciuti da un componente del seggio che ne garantisce l'identità apponendo sul registro la dicitura "conosciuto" ed aggiungendo la propria firma negli appositi spazi.

**c. 3** Gli elettori non autosufficienti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Ateneo liberamente scelto; l'impedimento al voto, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto non autosufficiente. Tale modalità di voto deve essere annotata nel verbale con l'indicazione delle generalità dell'elettore e di quelle dell'accompagnatore; al verbale devono, inoltre, essere allegate la copia dell'eventuale certificazione medica presentata e l'autocertificazione rilasciata dall'accompagnatore nella quale lo stesso dichiara di non aver assistito altro elettore per la stessa elezione.

**c. 4** Il Rettore è eletto con il sistema del voto supplementare. Ogni elettore può esprimere una prima preferenza e una seconda preferenza. Il voto si esprime contrassegnando la casella relativa al candidato prescelto per ciascuna preferenza; nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5, il voto si esprime contrassegnando la casella relativa al candidato prescelto, senza esprimere la seconda preferenza.

## **ART. 8**

*(Le operazioni di scrutinio)*

**c. 1** Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio può sospendere le operazioni di scrutinio qualora le stesse si protraggano oltre le ore ventitré del giorno stabilito per le votazioni; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore nove del

primo giorno lavorativo successivo. Durante le operazioni di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, tra cui il Presidente o il vicepresidente e il segretario.

**c. 2** Se nel corso dello spoglio si rinviene, all'interno di un'urna, una scheda che doveva essere inserita in un'urna differente, il Presidente provvede ad inserirla immediatamente nell'urna di pertinenza.

**c. 3** Lo scrutinio riguarda le combinazioni di prime e seconde preferenze espresse all'interno delle schede, le schede bianche e le schede nulle. È nulla la scheda in cui sono espresse due o più prime preferenze e quella in cui è espressa solo la seconda preferenza; è altresì nulla la scheda che contiene scritte o segni tali da far riconoscere l'elettore. È valida la scheda che contiene solo la prima preferenza. Qualora la prima e la seconda preferenza siano espresse in favore dello stesso candidato o qualora la scheda contenga una prima preferenza e due o più seconde preferenze, è attribuita solo la prima preferenza.

**c. 4** Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5, lo scrutinio riguarda le prime preferenze, le schede bianche e le schede nulle. È nulla la scheda in cui sono espresse due o più preferenze e quella che contiene scritte o segni tali da far riconoscere l'elettore.

**c. 5** In caso di contestazioni, il Presidente del seggio, sentiti i componenti, decide provvisoriamente sull'attribuzione del voto. Le schede contestate devono essere inserite in tre buste separate, contenenti rispettivamente le schede considerate, a seguito della decisione del Presidente, votate, bianche o nulle. All'interno di ogni busta le schede devono essere opportunamente raggruppate in base ai motivi di contestazione; ogni busta deve essere sigillata e siglata dai componenti del seggio. Le contestazioni e le relative decisioni devono essere annotate nel verbale.

**c. 6** Delle operazioni di voto e scrutinio è redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, nel quale si riepilogano in dettaglio i risultati dello spoglio. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente al verbale delle operazioni svolte dal seggio, la seguente documentazione:

- a) le schede non contestate, suddivise in tre plichi contenenti le valide, le bianche e le nulle;
- b) le schede contestate, suddivise in base al criterio di cui al precedente comma;
- c) le schede non utilizzate opportunamente firmate e timbrate ai sensi del terzo comma dell'art. 6;
- d) le schede non vidimate;
- e) i registri dei votanti.

## **ART. 9**

### *(Computo delle preferenze)*

**c. 1** La Commissione Elettorale Centrale, acquisita la documentazione trasmessa dal Presidente del seggio elettorale, procede ad esaminare i risultati dello scrutinio. Preliminarmente, la Commissione decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ai sensi del quinto comma dell'art. 8 e provvede al conseguente eventuale ricalcolo dei dati risultanti dal verbale del seggio. Successivamente la Commissione effettua il computo delle preferenze ottenute da ciascun candidato secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

**c. 2** Per effettuare la ponderazione dei voti espressi dagli elettori appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca si procede, in primo luogo, a dividere per quattro il numero degli aventi diritto di voto individuati dalla lettera a) del secondo comma del precedente art. 3; il

quoziente così ottenuto è quindi diviso per il numero totale dei voti espressi dagli elettori appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, escludendo le schede bianche e le nulle; il risultato di questa ulteriore divisione, arrotondato per eccesso alle prime due cifre decimali, rappresenta il valore attribuito a ciascuno dei voti espressi dagli elettori appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

**c. 3** Per effettuare la ponderazione dei voti espressi dagli elettori appartenenti alla rappresentanza studentesca si procede, in primo luogo, a dividere per quattro il numero degli aventi diritto di voto individuati dalla lettera a) del secondo comma del precedente art. 3; il quoziente così ottenuto è quindi diviso per il numero totale dei voti espressi dagli elettori appartenenti alla rappresentanza studentesca, escludendo le schede bianche e le nulle; il risultato di questa ulteriore divisione, arrotondato per eccesso alle prime due cifre decimali, rappresenta il valore attribuito a ciascuno dei voti espressi dagli elettori appartenenti alla rappresentanza studentesca.

**c. 4** Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca o alla rappresentanza studentesca inferiore alla quota stabilita nell'art. 3, secondo comma, lettere b) e c), sono conteggiati i voti effettivi senza procedere ad alcuna ponderazione.

**c. 5** Non si procede altresì a ponderazione, ma sono conteggiati i voti effettivi, qualora il numero degli aventi diritto appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca o alla rappresentanza studentesca sia inferiore alla quota stabilita nell'art. 3, secondo comma, lettere b) e c).

**c. 6** Una volta effettuate le ponderazioni di cui ai commi precedenti, si sommano le prime preferenze ottenute da ciascun candidato e colui che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze validamente espresse dagli elettori, escludendo le schede bianche e le nulle, è eletto Rettore.

**c. 7** Se i candidati sono più di due e nessuno ottiene la predetta maggioranza, sono eliminati dalla competizione tutti i candidati tranne i due più votati; a questi ultimi sono attribuite, in aggiunta alle prime preferenze ricevute, le seconde preferenze espresse in loro favore dagli elettori che hanno votato, con la prima preferenza, i candidati eliminati. È eletto Rettore il candidato che complessivamente ottiene il maggior numero di voti.

**c. 8** In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più anziano di età.

**c. 9** La votazione è valida se vi partecipa, complessivamente, almeno la metà dei soggetti aventi diritto al voto.

## **ART. 10**

*(Proclamazione dei risultati e ricorsi)*

**c. 1** Entro sette giorni lavorativi successivi alla chiusura del seggio, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale proclama, con proprio provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale di Ateneo, i risultati delle votazioni.

**c. 2** Contro la proclamazione dei risultati, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

## **ART. 11**

### *(Commissione Elettorale Centrale)*

**c. 1** La Commissione Elettorale Centrale è composta da tre membri, designati dal Senato Accademico tra i suoi componenti, di cui due docenti e uno studente. Le funzioni di Presidente sono attribuite dal Senato ad uno dei due componenti docenti; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dall'altro componente docente.

**c. 2** Per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il Senato Accademico designa, altresì, tra i suoi componenti, due membri supplenti, di cui uno studente, che subentrano in caso di assenza o impedimento dei relativi componenti titolari.

**c. 3** Il responsabile dell'Ufficio competente per le operazioni elettorali esercita le funzioni di segretario della Commissione Elettorale Centrale, eventualmente anche per il tramite di altro dipendente in servizio presso l'Ufficio stesso.

**c. 4** Il Senato Accademico, entro trenta giorni dal suo insediamento, provvede alla designazione dei componenti della Commissione Elettorale Centrale che sono successivamente nominati con decreto rettorale e restano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Senato. Dopo la scadenza dell'incarico, i componenti continuano a svolgere le funzioni in regime di proroga fino alla nomina della nuova Commissione.

**c. 5** La Commissione sovrintende al corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali, verifica la regolarità del procedimento per l'elezione del Rettore e decide su tutte le questioni e contestazioni relative all'applicazione di quanto disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

## **ART. 12**

### *(Casi particolari)*

**c. 1** Qualora, per fatti straordinari o cause di forza maggiore verificatisi successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione, le votazioni non possano tenersi nella data in esso stabilita, il Decano può disporre il rinvio, non superiore a quindici giorni, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo. Le operazioni del procedimento elettorale già compiute al momento della pubblicazione del decreto di rinvio restano valide; quelle ancora da compiere sono effettuate nei termini inizialmente stabiliti.

**c. 2** Nell'ipotesi in cui, per gli eventi di cui al precedente comma, non sia possibile rinviare le votazioni secondo le modalità ivi stabilite, il Decano dovrà procedere all'indizione di nuove elezioni.

## **ART. 13**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

**c. 1** In via transitoria, esclusivamente per le elezioni del Rettore che si svolgono prima della costituzione dei nuovi organi collegiali previsti dal vigente Statuto di Ateneo, la rappresentanza degli studenti titolare dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. c) del presente Regolamento è costituita dai rappresentanti degli studenti nominati con decreto rettorale n. 258 dell'8 giugno 2010, tenendo conto delle variazioni determinate dai successivi provvedimenti di decadenza e sostituzione adottati fino al giorno precedente la data fissata per le elezioni stesse.

**c. 2** In via transitoria, la Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 11 è quella costituita ai sensi del previgente Statuto di Ateneo, nella composizione indicata dal decreto rettorale n. 459 del 21 dicembre 2011. Essa eserciterà tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento fino alla nomina della nuova Commissione designata dal costituendo Senato Accademico di cui agli artt. 22 e 23 del vigente Statuto.

**c. 3** In via transitoria, il termine di cui all'art. 4, primo comma, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento.

**c. 4** Se non diversamente stabilito, le scadenze temporali indicate nel presente Regolamento, espresse in giorni, s'intendono riferite a giorni consecutivi; nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con una data festiva o non lavorativa, esso è di diritto posticipato alla prima data lavorativa successiva.

**c. 5** Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Rettorato e sul sito istituzionale dell'Ateneo.